CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE RELATIVE ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DELLO STATO

Art. 20

Art. 48, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646

Quando occorre dare in affitto i fondi, l'autorizzazione sara' concessa dal presidente del tribunale con ordinanza non impugnabile, e potra' essere data anche in modo generico sulla istanza del debitore, del creditore o del sequestratario, citato quello fra essi che non e' unito alla istanza.

Il sequestratario riscuote le rendite o i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese di amministrazione e i tributi pubblici, versera' nella cassa dell'ente creditore. Incombe lo stesso obbligo al sequestratario che si trovi gia' nominato sulla istanza di altro creditore.

Per la nomina, revoca e surrogazione del sequestratario si osserva la procedura degli incidenti.

Testo in vigore; le versioni precedenti non sono disponibili

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annesso testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato
Estremi	Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1910

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-delle-disposizioni-di-legge/art-20-art-48-legge-t-u-16-luglio-1905-n-646

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it